

profili che riguardano la costituzionalità di queste due disposizioni relativamente agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Mi soffermerò invece, relativamente agli stessi due articoli della proposta di legge in esame, con riferimento alla resistenza rispetto agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

La fecondazione di tipo eterologo contrasta con il complesso delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, dal complesso dei quali si evince, senza bisogno di particolari sottigliezze ermeneutiche, che il rapporto di genitorialità è dentro e non fuori la società naturale fondata sul matrimonio, che è la famiglia, un rapporto di filiazione che nasce e si sviluppa nei confini della società naturale, senza alcuna interferenza di terzi donatori di gameti. Ciò è tanto vero che si dovette dettare una norma costituzionale per assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Se il complesso normativo avesse ricompreso nella normalità della tutela costituzionale anche i figli non nati da quel padre e da quella madre, che sono i genitori costituenti quella famiglia, società naturale fondata sul matrimonio, non ci sarebbe stato certamente bisogno della norma di cui al terzo comma dell'articolo 30. È evidente che quest'ultima disposizione estende la tutela, ma la estende perché assicura, non perché promuove la filiazione illegittima.

La procreazione di tipo eterologo, mentre per un verso sostituisce almeno un componente genitoriale, dal punto di vista genetico, rispetto all'originaria società naturale, e quindi muta ai fini genitoriali la società da due a tre, per altro verso estende una tutela a figli nati fuori dal matrimonio, non solo assicurando la tutela medesima, ma promuovendo le nascite fuori dal matrimonio.

È così evidente che questa promozione di nascite, realmente avvenute fuori dal matrimonio, è in pieno contrasto con il valore di fondo del complesso normativo costituzionale, che regola la vicenda ge-

netico-familiare, valore che intende, considera, tutela, promuove soltanto la filiazione diretta e naturale dai due uniti in matrimonio, senza alcuna interferenza genetica di terzi.

Può la Costituzione consentire la circonvenzione di incapace su un elemento essenziale della dignità e libertà della persona umana — è questo il punto — per una mera *fictio iuris*, ma per una intera vita? È possibile che una persona abbia o un padre o una madre che non siano il genitore di cui parla l'articolo 30 della Costituzione? E il finto genitore quando si sarà stancato non potrà, invocando proprio l'articolo 30 della Costituzione, fare dichiarare l'incostituzionalità della norma che gli vieta il disconoscimento, perché egli non è realmente genitore? Il rapporto di filiazione in Costituzione, sia per quella legittima sia quella naturale, è legato alla generazione, alla procreazione. Non i coniugi, di cui all'articolo 29, non la coppia, ma i genitori di cui all'articolo 30, cioè coloro che realmente generano, sono i soggetti costituzionalmente relazionali al figlio ed il costituente è stato attentissimo, non solo attento: ha parlato di coniugi all'articolo 29 e di genitori all'articolo 30 ed il genitore qui è perciò il terzo donatore, non è il coniuge, il quale non partecipa alla generazione.

La Costituzione designa una società ordinata attraverso il tessuto di famiglie conosciute come società naturali fondate sul matrimonio in un vincolo di unità familiare — coppie e figli — e di solidarietà sociale. La Costituzione promuove solo e soltanto la famiglia legittima: coppie sposate e figli da esse nati. Con la fecondazione eterologa chi sono i genitori ex articolo 30, quelli che la legge definisce tali? Può la finzione legislativa sovvertire la società naturale fondata sul matrimonio? L'artificio non aiuta la natura, ma la sovverte. I soggetti non sono più due, ma tre; anzi, giuridicamente due, ma realmente non entrambi genitori; naturalmente due, ma non genitori giuridicamente riconosciuti, anzi vietati: un ibrido insostenibile (*Commenti del deputato Taradash*).

La nostra chiara Costituzione, il valore che fonda il dettato normativo su genitori e figli, non consentono il metodo di fecondazione eterologa, né per gli sposati né, a maggior ragione, per le coppie di fatto. Il giudizio di costituzionalità riguardante l'ingresso nel nostro ordinamento di una norma che ammette la coppia non sposata alla fecondazione medicalmente assistita muove da una valutazione, operata in chiave meramente tecnico-giuridica, circa la compatibilità tra un'eventuale innovazione legislativa ed i valori espressi dalla Carta costituzionale, in particolar modo dagli articoli 29 e 30.

L'articolo 29, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non fa altro che specificare quel più ampio riconoscimento e quella garanzia contenuta nell'articolo 2 riguardanti i diritti inviolabili dell'uomo nell'ambito delle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità, tra le quali va sicuramente annoverata la comunità familiare. Qualificare la famiglia come società naturale significa attribuirle un carattere sociale che preesiste ad un inquadramento giuridico, per cui il diritto non ha una pretesa di regolamentare in modo esaustivo tutti gli aspetti del rapporto, limitandosi a quelli che risultano meritevoli di valutazione in termini giuridici.

La disposizione costituzionale, allora, da un lato riconosce un valore preesistente ma, dall'altro, collega inequivocabilmente la famiglia al matrimonio, attraverso una qualificazione del fenomeno in termini giuridici secondo il concreto e vivente diritto positivo. Ciò vuol dire che, per la nostra Costituzione, non è famiglia in senso tecnico-giuridico se non quella fondata sul matrimonio.

Solo la cosiddetta famiglia legittima risponde a quelle caratteristiche di società naturale fondata sul matrimonio di cui all'articolo 29 della Costituzione, norma che impone la disciplina formale da cui discende il vincolo del matrimonio, per una ragione molto semplice, la stessa cioè che spiega il perché non è famiglia, sempre in termini giuridici, ogni forma di convivenza di fatto. Se è vero che uno

Stato laico non può sindacare né vietare la decisione di non legalizzare le proprie relazioni personali e sessuali, essendo scelte operate in libertà ed autonomia, spesso volte ad evitare una regolamentazione formale e legale del rapporto, se questo è vero, è altrettanto naturale, però, ritenere che la decisione della convivenza rappresenti una fuga da impegni e responsabilità che il rapporto familiare implica, con l'evidente pericolo che la convivenza si trasformi in una libertà a senso unico, che si esercita a spese dei soggetti più deboli del rapporto, cioè *in primis* dei figli. Ora, un legislatore che intende introdurre norme in materia di procreazione medicalmente assistita deve tener conto che la prospettiva da privilegiare è quella del nascituro, tutelato dalle dichiarazioni internazionali, ma tutelato anche e soprattutto dalla nostra legislazione e dalla Costituzione, che riconosce il diritto dell'uomo a nascere, ma a nascere in quella famiglia legittima basata sul matrimonio per la quale è indubbio che gli articoli 29 e 30 dimostrano un *favor*, collegando ad essa e solo ad essa gli *status* familiari.

Risulta allora evidente, Presidente — e per il resto rinvio ovviamente allo scritto —, il contrasto con gli articoli 29 e 30 anche per quanto riguarda le cosiddette «coppie di fatto». Rubando ancora un minuto, desidero fare su questo punto una precisazione, perché vi è stato in proposito un equivoco sulla stampa e credo che vi sia anche, generalmente, nella mente di molte persone. Il riconoscimento costituzionale dell'aborto non ha nulla a che vedere con questa fattispecie. Nell'aborto si dice: si può interrompere un processo vitale, non si ritiene vi sia uccisione di persona dinanzi ad interessi ritenuti prevalenti. Qui, invece, si direbbe: si può mettere in atto una tecnica per costruire persone senza corrispondenza di identità genetica e giuridica, che vivono perciò nell'esperienza personale, familiare, sociale e giuridica sotto una formale declinazione filiale, ma con diversa sostanziale genesi. Qui si tratta di mettere al mondo persone senza identità, senza storia, senza

radici certe, senza futuro. È uno scenario di padri, madri e figli indistinti, è la morte del primo essenziale elemento della dignità umana...

MARCO TARADASH. Secondo i popolari si può abortire, ma non nascere!

RAFFAELE CANANZI. ... l'essere se stessi sapendo non di esistere, ma di essere. La violazione dell'articolo 2 della Costituzione, manipolando l'essere per avere comunque, è *in re ipsa*.

Concludo senz'altro così, Presidente, augurandomi che la legge che andremo ad approvare sia sotto questo aspetto costituzionalmente legittima, oltre che giusta e saggia.

Le chiedo, infine, di consentire la pubblicazione di mie considerazioni integrative in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

È iscritta a parlare l'onorevole Scoca. Ne ha facoltà.

MARETTA SCOCA. Signor Presidente, non vi è dubbio che occorre regolamentare il complesso problema della procreazione medicalmente assistita. Due erano le strade percorribili: una, diciamo così, « leggera », che avrebbe dovuto limitarsi a garantire la sorte del nascituro e contemporaneamente avrebbe dovuto regolamentare i centri ove si praticano tali tecniche, l'altra più organica e precettiva. Si è scelta la seconda strada, ma nelle more si è fatto poco o nulla per evitare che avvenissero casi e situazioni deplorabili, dovuti ad un'assoluta assenza delle purché minime regole: quindi bambini disconosciuti da genitori eterologi non più interessati ad avere un figlio; bambini omologhi che in seguito si è scoperto non essere tali; signore avanti negli anni prese da bramosie irrinunciabili di tardive maternità; congiunte disposte ad imprestare il pro-

prio utero come se si trattasse di una incubatrice o di qualche altro strumento medicale; donne che hanno dato in affitto il proprio utero per denaro; donatori infetti; donatori presi da raptus di onnipotenza generatrice, che si sono sottoposti a veri *tour de force* di donazioni; imprese commerciali che smerciano *kit* fai da te; bambini utilizzati da abili medici per farsi *réclame* tendenti a dire « io insemino meglio dei miei colleghi e ti mostro i risultati »; bambini con quattro genitori. Questo ed altro ancora: l'elenco è lungo ed inquietante; ben venga, dunque, una normativa che metta un po' d'ordine, ma in una materia così delicata come questa, non può essere accettabile una legge di basso profilo, perché si va ad incidere sulla genesi stessa della vita umana e perché il legislatore di una società civile deve porre norme per la tutela di tutta la collettività ma in particolare deve tutelare i soggetti più deboli e più esposti.

Proprio allo scopo di evitare qualsiasi intoppo alla discussione del provvedimento in esame, il mio gruppo ha ritirato la pregiudiziale di costituzionalità di cui era primo firmatario l'onorevole Volonté. Ciò dimostra inequivocabilmente quale sia il nostro atteggiamento fattivo e collaborativo per raggiungere lo scopo, ma, dico subito, noi pur avendo apprezzato il lavoro svolto in Commissione affari sociali, in particolare dal presidente Bolognesi, siamo decisamente schierati per la tutela del soggetto più debole, cioè dell'embrione del bambino in ogni stato e stadio del suo sviluppo. Con questo non è che non capiamo e non condividiamo le legittime aspettative di diventare genitori, ma queste aspettative non possono essere considerate diritti assoluti da far valere *erga omnes*; devono invece fermarsi di fronte al diritto di un altro essere umano a nascere, a vivere e ad avere tutela giuridica così come tutti gli altri cittadini. Quindi il diritto alla famiglia, all'identità, alla vita dell'embrione, il diritto ad uno sviluppo psicologico armonioso sono per noi punti imprescindibili e del resto già tutelati

dalla nostra Costituzione ma più in generale dall'insieme dell'ordinamento giuridico vigente.

D'altronde, anche le convenzioni internazionali esaltano il diritto dell'uomo a nascere in una famiglia e ad avere una precisa identità psicologica: la nostra Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali il diritto di nascere e vivere in una formazione sociale che l'ordinamento giuridico italiano individua in quella fondata sul matrimonio, seppure tutelando i figli nati fuori dal matrimonio, per cui l'ammissione alla procreazione medicalmente assistita di una coppia non sposata comporterebbe un intervento del legislatore inteso a costituire le condizioni necessarie per una generazione della vita al di fuori della famiglia, legittimando così la famiglia di fatto senza peraltro neanche specificare le benché minime regole che la identifichino. Se è lodevole il desiderio di avere un figlio, esso non può trasformarsi nel presunto diritto di ottenerlo ad ogni costo e di soddisfarlo con la morte di embrioni generati *ad hoc*, congelati, crioconservati ed eliminati quando non servono più allo scopo.

La scienza ritiene che gli embrioni non siano un qualsiasi materiale biologico da trattare come un surgelato: riteniamo che la natura umana del concepito ed il carattere progressivo dello sviluppo embrionale senza soluzione di continuità siano elementi dai quali discendono l'affermazione e l'attribuzione all'embrione del concetto deontologico di persona. Infatti, già lo zigote possiede una propria individualità ed identità fin dalla fecondazione: il concepimento, comunque avvenuto, è l'inizio di quel fenomeno straordinario che è la vita; ecco perché siamo favorevoli alla produzione dei soli embrioni che siano destinati ad avere la possibilità di percorrere le varie tappe del loro sviluppo fino alla nascita. Né ci trova concordi l'introduzione di principi di eugenetica, così come previsto all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 16, comma 2.

Queste sono le nostre convinte e condivise posizioni: per chiarezza le dichiariamo subito esplicitamente.

Certo, alla base dei nostri convincimenti vi sono principi etici, morali e religiosi, oltre che giuridici, ma anche il laico e responsabile senso dello Stato. Ma io credo che vi siano altre ragioni di perplessità largamente condivise da molti, come, per esempio, la possibilità che nascano fratelli e fratellastri che, non sapendolo, potrebbero a loro volta mettere al mondo dei figli, con le prevedibili conseguenze negative per la salute di questi esseri umani di seconda generazione.

Inoltre, vi sono anche altre preoccupazioni, che sono emerse dagli ultimi congressi di psicologia ed in parte anche documentate da casi già verificatisi. Per esempio, dagli atti del congresso di psicologia tenutosi ad Amsterdam, dedicato alla gravidanza artificiale, è emerso il fatto che il ricorrere al figlio tecnologico consente, soprattutto alle donne, di non affrontare il pregiudizio sull'adozione oppure di superare inconsciamente nodi nevrotici irrisolti che — omettendo quelli maschili — sono relativi all'identità femminile, all'ansia da infertilità, alla vecchiaia, alla identificazione nei confronti della propria madre o alla sessualità vissuta come colpa. Ma se questo è vero, è giusto consentire che un bambino venga programmato ed utilizzato come cura per il disagio di un adulto? Inoltre, tra il genitore biologico e quello che non lo è si instaura un sostanziale stato di disparità, che può generare l'insorgenza di fantasie persecutorie all'interno della coppia o, peggio, contro il bambino. Ciò ovviamente non accade nella procreazione naturale, né nell'adozione. Ed allora perché non promuovere e semplificare le procedure dell'adozione? Perché penso che ognuno di noi dovrebbe chiedersi con coscienza se non sarebbe più giusto svuotare gli istituti prima di ricorrere alla fecondazione assistita.

Inoltre, voglio sottolineare la differenza di regolamentazione tra l'adozione e la presente legge, differenza che non è supportata da nessuna ragione, perché se è giusto garantire l'interesse del minore nel caso dell'adozione, dovrebbe essere altrettanto giusto garantirlo anche nel caso della procreazione medicalmente assistita. E a questo proposito qualcuno ha detto che la procreazione medicalmente assistita potrebbe risolvere o contribuire a risolvere il grave problema della denatalità. Onorevoli colleghi, il problema della denatalità si risolve creando le condizioni giuste affinché le persone siano messe in grado di avere i figli naturalmente all'età giusta, il che vuol dire: dare lavoro e sicurezza alle giovani coppie, consentire loro la possibilità di avere un'abitazione, approntare servizi sociali di sostegno efficienti, risanare l'ambiente, consentire spazi dedicati all'infanzia, sostenere anche economicamente con assegni familiari adeguati chi mette al mondo dei figli, adeguare la scuola alle nuove possibilità lavorative, eccetera.

Anche la previsione dell'articolo 10, secondo la quale lo *status* di figlio legittimo o riconosciuto è legato al consenso, non è rassicurante. Ammesso pure che in tema di *status* si tratti di diritti indisponibili e io non so se la presente legge li possa rendere liberamente disponibili, resta il fatto che il consenso è annullabile per errore, dolo o violenza. Quando dovesse verificarsi una di queste ipotesi, quale sarà la sorte del nato? Ovviamente, perderà ogni legame e ogni diritto, compreso il nome, nei confronti di quel genitore che si è sbagliato, che è stato raggirato o il cui consenso è stato estorto con violenza, né avrà altra sponda da ricercare, tenendo conto che il genitore biologico è coperto da segreto. Per ovviare a questa ipotesi, io propongo una dizione speciale a fattispecie progressiva, cioè che il consenso ex articolo 6 sia un consenso irrevocabile all'adozione, la quale si perfezionerà automaticamente con l'evento nascita.

Molte altre sono le perplessità, ma mi riservo di esporle quando esamineremo l'articolato. Certamente, la scienza va avanti e propone all'uomo sempre nuove frontiere, ma è l'uomo che deve rimanere centrale e non viceversa. Valutare bene quali siano le opzioni migliori per lui in generale e non per soddisfare il singolo caso ritengo sia il compito del legislatore accorto. Certamente, noi speriamo che vengano accolte le nostre istanze e che veda la luce una legge di alto profilo etico, morale e giuridico, ovviamente rispettando le regole della democrazia e tenendo presente il bene comune concretamente raggiungibile.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lucchese. Ne ha facoltà. Le ricordo che ha 7 minuti di tempo.

**FRANCESCO PAOLO LUCCHESI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, senza dubbio le scoperte scientifiche e l'evoluzione della scienza devono essere messe a disposizione dell'uomo, per migliorare la sua salute e le sue condizioni in generale. Quindi una legge sulla procreazione assistita deve essere affrontata ed approvata: se ne discute da tanto tempo, ma fino ad ora abbiamo avuto un'assoluta incertezza e ed un'assoluta mancanza di regole.

Comprendo che la relatrice avrebbe preferito un maggiore approfondimento e capisco il suo disappunto. Ma ho apprezzato il suo intervento e voglio dirle che in ogni caso questa discussione è stata iniziata bene, con il piede giusto: ognuno di noi ha esposto le sue convinzioni e siamo tutti d'accordo sul fatto che non ci si debba ispirare ad una posizione ideologica e politica. Ciascuno si richiama agli ideali che condivide: quindi non vogliamo una battaglia di religione o ideologica. Devo dire che in questa circostanza l'onorevole Bolognesi ha continuato con l'impegno che ha dimostrato in Commissione: con intelligenza, con passione e con moderazione. Si è augurata che questo clima continui anche l'esame che si svolgerà in

aula. Io penso che sarà così e che in Assemblea sarà possibile proseguire in un clima di collaborazione come in Commissione.

È già un grande risultato, è già una vittoria essere arrivati ad elaborare un testo unificato da sottoporre all'esame dell'Assemblea. Dobbiamo essere soddisfatti e dobbiamo partire da questo per continuare in una discussione che ci consentirà di offrire un contributo attraverso le nostre esperienze e le nostre convinzioni. Sarà così possibile migliorare l'assetto di una legge che nella sua struttura è positiva. Dobbiamo ora discutere sui punti che ci possono dividere.

In ogni caso, qualunque sia il testo finale che l'aula riterrà di approvare, noi dovremo accettarlo. La presidente Bolognesi nella sua relazione si è richiamata al concetto di etica condivisa. L'etica condivisa è quella della maggioranza, dell'opinione pubblica: dobbiamo quindi accettare il risultato che l'Assemblea offrirà. In fondo in quest'aula l'etica condivisa è quella della maggioranza della popolazione, alla quale noi ci richiamiamo. Il legislatore deve interpretarla: dobbiamo capire quali siano le convinzioni dei cittadini, cosa vogliono e cosa non vogliono; dobbiamo capire se accettino determinate tecniche, al di là delle conoscenze scientifiche e del progresso della scienza. La scienza deve essere al servizio dell'uomo e non il contrario.

Fatta questa premessa, vorrei brevemente soffermarmi sui temi che sono stati affrontati nel corso dei precedenti interventi. Pur considerando legittimo il desiderio di maternità e di paternità, credo che questo non sia una rivendicazione. Lo ha detto poco fa l'onorevole Procacci. Il vero centro della questione è il nuovo nato, il neonato. Tutti condividiamo l'esigenza di tenere presente il bene del nuovo nato: intorno ad esso girano e si articolano tutte le nostre riflessioni e le nostre decisioni.

Partiamo quindi dalla definizione di embrione: la congiunzione dello sperma-

tozoo con l'uovo. Non vogliamo una definizione semantica diversa. L'embrione nasce con quella congiunzione: quindi non pensiamo si debba parlare di pre-embrione. Chi vi parla è medico: per me non ha senso parlare di pre-embrione, perché l'embrione è già una definizione completa. Non c'è bisogno di ulteriori distinzioni per dimostrare quando nasce la vita. La vita nasce nell'attimo in cui vi è la congiunzione tra le due cellule, maschile e femminile.

Partendo da questa definizione, vogliamo che il nuovo nato dall'unione dei due gameti sia inserito in una famiglia che sia realmente tale. Non siamo cioè favorevoli alle coppie di fatto, che non ci danno la sicurezza di durevolezza: la nascita del nuovo soggetto si inserisce bene, come ha spiegato poco fa con una interpretazione dotta il collega Cananzi, all'interno della famiglia, che è costituita dalla coppia e dal nuovo nato.

Passando poi agli altri punti della legge, non condividiamo la fecondazione eterologa, perché essa nasce fuori della coppia e della famiglia. Tra l'altro, chi ha fatto ricorso a questa tecnica sa che essa introduce un «terzo incomodo», che è il padre genetico: si crea dunque una triade composta dai genitori naturali e dal «terzo incomodo». Si tratta di una famiglia che rischia di finire (*Commenti del deputato Taradash*).

Un terzo aspetto riguarda la sperimentazione sull'embrione.

Voglio tuttavia concludere con un richiamo alla sollecitazione rivolta dalla presidente Bolognesi ad evitare preconcetti: non ne vogliamo. Il nostro obiettivo non è fare una legge che duri fino all'eternità e dunque io ho fatto mio un emendamento presentato dalla maggioranza di centro-sinistra che prevede la possibilità di rivedere la legge tra cinque anni. Ritengo che in tale modo avremmo la possibilità di riflettere meglio e di rimanere più legati alla realtà in cui viviamo.

Voglio concludere dicendo che dobbiamo ispirarci, oltre che ad un'etica condivisa, anche ad un'etica della prudenza e della responsabilità che coinvolga ciascuno personalmente. Vorrei aggiungere un richiamo all'etica del senso comune, che forse rappresenta l'unico modo per rispettare le leggi morali e della natura.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, che verrà fissata dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

#### **Proposta di trasferimento in sede legislativa di progetti di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, per le quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

#### *VII Commissione permanente (Cultura):*

DUCA ed altri: « Istituzione del museo tattile nazionale "Omero" » (2068) *(la Commissione ha elaborato un nuovo testo).*

#### *XIII Commissione permanente (Agricoltura):*

de GHISLANZONI CARDOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità » (987); PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolari qualità e tipicità » (3772) *(la Commissione ha elaborato un testo unificato).*

#### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 21 luglio 1998, alle 10:

1. — *Assegnazione a Commissioni in sede legislativa delle proposte di legge:*

DE GHISLANZONI CARDOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (987).

PECORARO SCANIO: Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolare qualità e tipicità (3772).

*(La Commissione ha elaborato un testo unificato).*

DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale « Omero » (2068).

*(La Commissione ha elaborato un nuovo testo).*

2. — *Discussione dei documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:*

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Gambale (Doc. IV-*quater*, n. 33).

— *Relatore:* Borrometi.

Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-*quater*, n. 29).

— *Relatore:* Berselli.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-ter, n. 64/A).

— *Relatore*: Berselli.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 3309 — Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1998, n. 166, recante proroga del termine per la conclusione della gara per la scelta del terzo gestore delle comunicazioni radiomobili (*Approvato dal Senato*) (5032).

— *Relatore*: Panattoni.

4. — *Discussione del disegno di legge (per l'esame e la votazione di questioni pregiudiziali)*:

Nuovi interventi in campo ambientale (4792).

— *Relatore*: Scalia.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Disposizioni in materia finanziaria e contabile (4354-quinquies).

— *Relatore*: Marzano.

6. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ed altri; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443 d'iniziativa dei senatori: PPROVERA, ROBERTO NAPOLI ed altri, DI ORIO ed altri, MARTELLI, SALVATO,

BERNASCONI ed altri, CENTARO ed altri, D'INIZIATIVA POPOLARE (*Approvata dal Senato*); SAIA ed altri; S. 65-238 d'iniziativa dei senatori: ROBERTO NAPOLI ed altri; DI ORIO ed altri (*Approvata dal Senato*); BONO; SAIA ed altri: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-3709-4100-4135-4186).

— *Relatori*: Polenta per i capi I, II e VII e Baiamonte per i capi III, IV, V e VI.

7. — Svolgimento di interpellanze urgenti. (*ore 15*).

8. — Interpellanze e interrogazioni.

9. — Discussione sulle comunicazioni del Governo. (*ore 20,30*).

**La seduta termina alle 20,50.**

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEL DEPUTATO RAFFAELE CANANZI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 414-616-816-817-958-991 1109 - 1140 - 1304 -1365-1488-1560 - 1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755

RAFFAELE CANANZI. Con la consapevolezza della grande responsabilità che stiamo per esercitare, esaminiamo da vicino la proposta al nostro vaglio.

La proposta di legge in esame presenta una parziale disciplina della complessa e delicata materia che credo riscuota per larga parte il consenso saggio della maggioranza del Parlamento e del paese.

Gli aspetti positivi della legge sono i seguenti: il carattere sussidiario della fecondazione assistita rispetto a quella naturale; il privilegio concesso alla fecondazione di tipo omologo; la regolamenta-

zione della donazione di gameti; la previsione del divieto di sperimentazione sugli embrioni umani, del prelievo *post mortem* e della surrogazione della madre; la previsione del consenso informato per accedere alle tecniche di procreazione assistita; la fissazione di un articolato e rigoroso sistema sanzionatorio.

Sono invece due — ma assai rilevanti ed invasivi — gli aspetti negativi della legge.

La proposta di legge in esame consente sia il ricorso alla tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sia l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo e di tipo eterologo alle «coppie di adulti maggiorenni di sesso diverso... stabilmente legate da convivenza».

Il riconoscimento e la garanzia apprestati dall'articolo 2 della Costituzione ai «diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» costituiscono una amplissima forma di tutela dei fondamentali diritti della persona umana. Fra questi diritti vi è certamente il diritto a nascere, ma a nascere non soltanto come semplice entità-individuo, ma come persona umana il cui sviluppo è pienamente garantito dalla Costituzione (articolo 3).

La persona umana è tale per il fatto che non è solo individuo ma perché — come è universalmente riconosciuto — dice relazione con altri esseri, umani e non. La prima fondamentale, ineludibile relazione della persona umana è quella genitoriale, cioè è quella connessa al rapporto in virtù del quale la persona nata è geneticamente legata a coloro i quali attraverso i propri gameti ne hanno consentito il concepimento da cui poi è scaturita la vita e, per gradi, anche la sua espressione esterna.

L'articolo 2 della Costituzione, garantendo il diritto inviolabile di nascere persona, non consente che l'ordinamento possa mettere in moto un complesso meccanismo sociale per far nascere indi-

vidui, privi di quella relazione genetica che è alla base dell'essere persona. Colui che nasce con padre e/o madre ignoti viene ugualmente accolto come persona. Ma questa non è una buona ragione per consentire la generazione di individui privi di quella identità personale che non è riconnessa alla sola individualità in sé ma che è un processo anzitutto legato alla propria identità genetica; con la procreazione eterologa si nega l'identità e, negandosi l'identità, si genera un mondo di individui nel dubbio, legislativamente sancito, del: chi sono?

Non solo l'individuo dovrà costruirsi il dove vado, ma sarà accompagnato sempre dall'atroce dubbio donde vengo, dubbio terribile delle cui conseguenze psicologiche, affettive, sociali non siamo certamente in grado di prevedere gli sviluppi. Con questa legge — procreazione eterologa — non generiamo, poi, un processo di sostanziale uguaglianza fra gli esseri nati; e più che rimuovere aumentiamo gli ostacoli per il pieno ed integrale sviluppo della persona umana (articolo 3 della Costituzione).

L'artificio procreativo, sostitutivo della naturale società che è la coppia fondata sul matrimonio (articolo 29 della Costituzione), comporta l'intromissione di un terzo (donatore). Il donatore, sconosciuto e inconnoscibile, è non nel mistero della vita ma nell'artificio di una generazione coatta non naturale; chi nasce, infatti, vuole essere persona con la sua precisa e chiara identità genetica. È questo un diritto fondamentale iscritto nella natura dell'uomo. Violare questo diritto significa avviarsi a costruire uno scenario di indistinti e di individui sempre più lontani, sempre meno se stessi e perciò sempre meno uomini e donne.

Non ha, poi, fondamento in questo caso l'assunto secondo cui l'articolo 2 della Costituzione garantisce il diritto alla paternità-maternità. Questo diritto, infatti, è garantito sempre che non si scontri con altro diritto fondamentale ed inviolabile, pur esso costituzionalmente garantito. Il

diritto di chi nasce ad essere pienamente persona, con la propria identità naturale e genetica, è certamente prevalente rispetto ad una facoltà genitoriale raggiunta artificialmente. È prevalente in sé: chi non genera non è di meno persona e, comunque, non ha il diritto di rendere altri persone geneticamente incerte. E poi l'ordinamento già appresta — attraverso l'adozione — la forma e le modalità attraverso cui è possibile assumere ed esercitare la genitorialità in forma stabile, aiutando altri ad essere più persona e a svilupparsi in una più completa socializzazione senza, invece, generare individui privi di identità genetica, di radici umane, di storia, e, perciò, senza passato.

Altro evidente profilo di incostituzionalità della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è la violazione dell'articolo 32 della Costituzione che, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, dispone che, per nessuno, nei trattamenti sanitari è possibile violare, in nessun caso, i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

È evidente che la massima generalizzazione del soggetto (nessuno) e l'assoluto divieto di violazione implicano la chiara volontà della norma di rispettare il naturale processo evolutivo della persona, naturale processo che non può essere né sostituito né artificialmente integrato ma soltanto convenientemente, e cioè nel rispetto della naturale evoluzione, aiutato. Questo è il valore sottostante alla norma. Il valore, a prescindere dall'ampiezza delle applicazioni note o non note al legislatore, va, comunque, salvaguardato. E la salvaguardia rispetto all'articolo 32 non è soltanto sotto il menzionato profilo. La possibilità di incesti e di conseguenze nefaste per la salute, fisica e psichica, è certamente chiara violazione della tutela costituzionale della salute sancita dall'articolo 32.

Risulta ancora evidente il contrasto con il dettato costituzionale di una normativa volta a promuovere, per la prima

volta, la generazione della vita umana al di fuori del legame matrimoniale, da quella società naturale, l'unica giuridicamente rilevante, che la Costituzione reputa come luogo privilegiato e naturale nel quale si genera la vita. Altro è tutelare i figli fuori dal matrimonio, altro è l'intervento di un legislatore che, attraverso le strutture socio-sanitarie, promuove e crea le condizioni necessarie per generare la vita fuori della famiglia, ponendosi in palese contrasto con gli articoli 29 e 30 della Costituzione, che assicurano al figlio che nasce il diritto di poterlo fare nel migliore dei contesti possibili, cioè proprio in quella società naturale fondata sul matrimonio che i nostri costituenti hanno ritenuto tale.

La considerazione legislativa, a livello statale e regionale, dei conviventi di fatto, per regolare rapporti conseguenti a tale situazione, non consente di sostenere che la previsione di tali discipline scardini il principio e le norme costituzionali che affidano la nascita della persona umana (e, dunque, anche il perpetuarsi della società italiana) alla famiglia fondata sul matrimonio. Il legislatore ordinario può lavorare ai fianchi la norma costituzionale con disposizioni di comodo legislativo, sulla cui costituzionalità può sempre discutersi. Ma il legislatore ordinario non può scardinare la ragione fondamentale del riconoscimento costituzionale della famiglia fondata sul matrimonio, ragione che costituisce questa società come unica titolata a procreare secondo la legge in una naturale e ragionevole accezione della natura.

È poi evidente che dal complesso dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione che regolano specificamente la famiglia — escludendo così la possibilità che altra famiglia rispetto a quella prevista dall'articolo 29 della Costituzione possa avere pari tutela, perché se così fosse l'articolo 29 sarebbe stato inutilmente dettato — che la nascita di una

persona umana deve, in sede giuridico-costituzionale, essere collegata ai genitori e non al solo genitore.

Non va sottaciuto, infine, che il consenso legislativo alla fecondazione assistita per le coppie adulte stabilmente conviventi apre un cammino dai traguardi fortemente inquietanti: quello della procreazione assistita a singoli (uomini e donne) e quello della procreazione assistita a coppie di minori che hanno dimostrato l'attitudine a generare.

Infine, una precisazione. Il riconoscimento costituzionale dell'aborto non ha nulla a che vedere con questa fattispecie. Nell'aborto si dice: si può interrompere un processo vitale (non si ritiene vi sia uccisione di persona) dinanzi ad interessi ritenuti prevalenti.

Qui, invece, si direbbe: si può mettere in atto una tecnica per costruire persone senza corrispondenza di identità genetica e giuridica e vive, perciò, nell'esperienza personale, familiare, sociale e giuridica sotto una formale declinazione filiale ma con diversa sostanziale genesi.

Qui è mettere al mondo persone senza identità, senza storia, senza radici certe, senza futuro! È uno scenario di padri, madri e figli indistinti e indistinguibili! È la morte del primo essenziale elemento della dignità umana: l'essere se stessi, sapendo non di esistere, ma di essere! La

violazione dell'articolo 2 della Costituzione manipolando l'essere per avere comunque è *in re ipsa*!

Occorre allora, colleghi — considerando anche quanto osserva Severino Antinori (*La Repubblica* del 20 giugno 1998) circa la prossima inutilità della cosiddetta fecondazione eterologa, perché sarebbe quasi vinta l'infertilità maschile — prendere atto della chiara incostituzionalità delle disposizioni della proposta di legge che riguardano il ricorso alla fecondazione eterologa e l'accesso alla fecondazione assistita delle coppie non unite in matrimonio e, comunque, prendere atto del grave attentato alla identità genetica. Da questa responsabile presa d'atto dovrà conseguire l'accoglimento degli emendamenti soppressivi relativi a dette questioni in modo da porre in essere una legge per quanto possibile « giusta e saggia » che aiuti l'umanità ad essere se stessa e non altro da sé.

---

IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

---

Licenziato per la stampa alle 22,15.